



COMUNE DI FONTANELLE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

DEL

COMITATO COMUNALE PER IL GEMELLAGGIO

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 giugno 2003 con delibera n. 21 divenuta esecutiva il 27.07.2003.

Il regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 17.07.2003 all'01.08.2003 reg. n.353/03 e ripubblicato ai sensi dell'art. 82 co. 4, dal 01.08.2003 al 16.08.2003 reg. n. 383/03.

Il Segretario Comunale
F.to Mauro Polesel



Il Sindaco
F.to Rag. Antonio D'Amico

ART. 1

Le finalità del Comitato sono il coordinamento e l'attuazione di iniziative d'interscambio, nei vari settori, con il Comune gemellato di Auterive (Francia – Haute Garonne) ed eventuali altre iniziative con i Gemellaggi.

ART. 2

Il Comitato è eletto su invito rivolto dall'Amministrazione Comunale alle Associazioni e Gruppi vari presenti nel territorio, nonché a persone interessate.

ART. 3

Il medesimo Comitato è formato da un numero di persone superiore alle nove unità di cui almeno numero due persone facenti parte dell'Associazione Trevisani nel Mondo di Fontanelle.

ART. 4

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario ed il Tesoriere.

ART. 5

Il Comitato dura in carica 3 (tre) anni ed ai componenti dello stesso non spetta alcun emolumento.

ART. 6

Il Comitato, entro il mese di ottobre di ogni anno, elabora il programma delle attività per l'anno successivo integrato con un preventivo di spesa da trasmettere all'Amministrazione Comunale.

ART. 7

L'attività del Comitato è finanziata dall'Amministrazione Comunale con uno stanziamento annuo che dovrà essere versato su un conto corrente bancario intestato al Comitato medesimo.

ART. 8

Le spese tutte, sostenute con il finanziamento comunale, dovranno essere rendicontate e documentate all'Amministrazione Comunale precisando che, per motivi fiscali, le fatture ed altri eventuali documenti dovranno essere intestati al Comune di Fontanelle – Comitato Comunale per il Gemellaggio.

ART. 9

Eventuali rimanenze attive di cassa dovranno essere restituite all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 10

Iniziative, extra Comune gemellaggio, che richiedono finanziamenti comunali, dovranno ottenere preventivamente l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, salvo che non rientrino nell'importo annuo finanziato;

ART. 11

Il Comitato si riunisce minimo sei volte l'anno.

ART. 12

Le riunioni del Comitato vengono convocate dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice

Presidente. In mancanza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice Presidente.

ART. 13

Di ogni riunione dovrà essere redatto un apposito verbale a firma del Presidente e Segretario o loro sostituti.

ART. 14

Il Presidente del Comitato è autorizzato a richiedere finanziamenti ad Enti ed Istituzioni pubbliche nonché alla Comunità Europea, così come stabilito dalla Commissione Europea per i Gemellaggi che ha sede a Bruxelles.

ART. 15

Nessuna iniziativa personale, nell'ambito del Gemellaggio, sarà riconosciuta se non approvata dal Comitato.

ART. 16

Il Consiglio Comunale potrà modificare il Regolamento sentito il parere del Comitato.